



COMUNE DI POSTA

Provincia di Rieti

REGOLAMENTO COMUNALE FIDA PASCOLO

Sommario

Articolo 1	3
(Ambito di applicazione).....	3
Articolo 2	3
(Concessione – Durata e condizioni)	3
Articolo 3	4
(Procedimento di concessione)	4
Articolo 4	5
(Unità di carico)	5
Articolo 5	6
(Modalità di pascolamento ed obblighi).....	6
Articolo 6	6
(Obblighi)	6
Articolo 7	7
(Divieti)	7
Articolo 8	8
(Canone)	8
Articolo 9	8
(Responsabilità civile)	8
Articolo 10	9
(Controlli).....	9
Articolo 11	9
(Sanzioni)	9
Articolo 12	9
(Rinvio).....	9
Articolo 13	10
(Disposizioni finali).....	10

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del pascolo nei demani comunali del Comune di Posta, con soprassuolo boschivo, arbustivo ed erbaceo, nel rispetto della tutela ambientale e del paesaggio, della tutela e del recupero della biodiversità agraria, del recupero delle lavorazioni e dei prodotti agroalimentari tradizionali.
2. La fruizione delle risorse pascolive delle terre del demanio comunale, secondo i criteri recati dal presente Regolamento, risponde ai prioritari interessi pubblicistici di preservazione degli habitat da fenomeni di frammentazione, di degrado o retrogradazione a bosco; in subordine all'esigenza di adeguare gli attuali strumenti di gestione del legittimo diritto delle popolazioni locali alla normativa vigente in materia.

Articolo 2

(Concessione – Durata e condizioni)

1. Il periodo di pascolamento al di sotto dei 1.200 (milleduecento) s.l.m. è consentito dal 1° marzo al 30 novembre, mentre per le altitudini superiori ai 1.200 s.l.m. dal 15 maggio al 15 ottobre.
2. L'esercizio del pascolo sulle aree di proprietà comunale è subordinato al rilascio di una concessione, da parte del Comune, della durata indicata dal comma 1.
3. La concessione viene rilasciata esclusivamente ai richiedenti che hanno la residenza nel Comune di Posta, ovvero aziende agricole con sede legale ed operativa nel Comune di Posta.
4. Fermo restando quanto stabilito dal comma precedente, sempre ai fini del rilascio della concessione, costituiscono titoli di preferenza:
 - a. essere imprenditore agricolo a titolo principale e/o coltivatore diretto con azienda ad indirizzo zootecnico iscritta alla ASL;
 - b. essere proprietario e/o conduttore d'azienda zootecnica esercitata su di un'area limitrofa a quelle richieste in concessione;
 - c. non avere procedimento penali pendenti per reati contro il patrimonio.
5. A parità di titoli di preferenza (compreso quello costituito dalla residenza), in caso di eccesso di domanda, la concessione viene rilasciata a colui che ha presentato per primo la domanda al protocollo comunale dell'Ente, avendo riguardo alla relativa data di acquisizione.
6. Qualora i pascoli eccedano per capacità estensiva e/o produttiva i fabbisogni oggetto di richiesta di fida pascolo, parte di detta eccedenza potrà essere concessa in affitto, con contratti annuali o ultrannuali, ai titolari di attività agricola e/o zootecnica esercitata sul territorio comunale con le modalità di cui all'avviso pubblico che, di volta in volta in base alle eccedenze disponibili, verrà pubblicato dall'Ente. In caso di assegnazione pluriennale, il concessionario, a pena di decadenza, è tenuto alla regolarità dei pagamenti dei canoni, al mantenimento dei requisiti oggettivi e soggettivi che hanno dato luogo all'assegnazione e alla vidimazione periodica delle annate da parte dell'Ufficio

Comunale competente. La vidimazione sarà apposta previa verifica del mantenimento dei requisiti di cui sopra. La morosità, anche per una sola annata, comporta la revoca immediata della concessione.

Articolo 3

(Procedimento di concessione)

1. Le domande di concessione devono essere inoltrate al Comune nel periodo compreso tra il 15 marzo ed il 15 aprile dell'anno in relazione al quale la medesima concessione viene richiesta, indicando le generalità ed il luogo di residenza del richiedente, nonché il numero dei capi distinti per specie, età e sistema di identificazione.
2. Coloro che hanno precedentemente ottenuto la concessione di aree per l'esercizio del pascolo e che sono messi in mora, per l'omesso pagamento dei relativi canoni concessori, devono allegare alla domanda la documentazione attestante l'avvenuto versamento dei canoni ancora dovuti al Comune a titolo di fida pascolo. In difetto, la domanda deve essere dichiarata inammissibile.
3. Coloro che nell'anno precedente alla nuova richiesta di concessione hanno ricevuto n° 3 (tre) multe sia per sconfinamento in territorio di altro Comune, che per omessa custodia ovvero per immissione abusiva di animali e di ogni altra violazione di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento, devono allegare alla domanda la documentazione attestante l'avvenuto pagamento della sanzione, anche se comminata da altro organo che non sia l'Ente Comunale. L'Ente Comunale, comunque, valuterà, visto e considerato quanto previsto dall'art. 11, comma 2, del presente regolamento, l'ammissibilità della richiesta pur ad avvenuto pagamento della sanzione.
4. In caso di assegnazione pluriennale di fida pascolo, è fatto obbligo al concessionario, a pena di decadenza, della regolarità nel pagamento dei canoni, del mantenimento dei requisiti oggettivi e soggettivi che hanno dato luogo all'assegnazione, ovvero della attestazione del mantenimento dei requisiti oggettivi e soggettivi che hanno dato luogo alla concessione, rilasciata annualmente dall'ufficio preposto dell'Ente. La morosità anche di una sola annata, comporta la revoca immediata della concessione.
5. Entro la data del 20 aprile, l'Ente, tenuto conto del carico massimo che le aree destinate al pascolo possono sopportare, emette – ove ne sussistano le condizioni – i relativi provvedimenti concessori. I titolari della concessione per la fida pascolo, prima di iniziare l'esercizio del pascolo, devono presentare al Responsabile del competente Ufficio comunale la seguente documentazione:
 - Documento indicante le generalità e la residenza dell'addetto alla custodia dei capi fidati;
 - Dichiarare la posizione di imprenditore agricolo, di azienda ad indirizzo zootecnico iscritta alla ASL o il titolo amatoriale;
 - Dichiarazione del numero dei capi che si intendono introdurre al pascolo sul demanio comunale, distinti per specie, età;
 - Dichiarazione dell'avvenuta applicazione del microchip (bovini ed equini) quale sistema di identificazione e in assenza depositare il marchio di riconoscimento;
 - Copia del registro stalla per l'individuazione dei contrassegni auricolari dei capi fidati;
 - Un certificato del medico veterinario attestante che i capi da avviare al pascolo e l'allevamento da cui provengono sono indenni da malattie infettive;
 - Copia della comunicazione da trasmettersi, almeno tre giorni prima dell'inizio dell'esercizio

del pascolo, agli organi addetti al controllo (Polizia Locale, Carabinieri Forestali), indicante il giorno e l'ora in cui si intende immettere al pascolo il bestiame e le località fuori dalle aree bandite in cui se ne possa facilmente operare il riscontro.

- Il numero di cani ammessi alla custodia delle greggi il cui impiego è reso obbligatorio per l'accudimento degli ovi-caprini;
- Numero di riconoscimento del microchip applicato al cane senza il quale lo stesso non può essere ammesso sui terreni comunali;
- Dichiarare di versare al 100% della fida corrente per l'anno in corso, come predisposto dall'Ente prima di ritirare la licenza di fida;
- Dichiarare di aver preso visione del presente regolamento e di obbligarsi all'osservanza puntuale.

6. Le concessioni così rilasciate possono essere in qualsiasi momento revocate o modificate qualora si verificano i presupposti previsti dalla legge.

Articolo 4

(Unità di carico)

Il "pascolo", o risorsa pascoliva, è quella porzione di territorio con formazioni vegetali a copertura erbacea, o variamente stratificata con cespugli e alberi, in grado di fornire, permanentemente o temporaneamente, una fonte alimentare a prevalente utilizzazione diretta da parte degli animali e contemporaneamente anche rifugio e protezione.

Il carico bestiame viene determinato in Unità di Bestiame Adulto (UBA), unità di misura standard, in uso nella U.E. per definire il rapporto di equivalenza tra animali di diversa specie ed età, per il cui calcolo si fa riferimento a coefficienti di conversione che per varie categorie funzionali vengono di seguito riportati:

BOVINI E BUFALINI	UBA
Vacche e rispettivi tori oltre i 2 anni da macello o da allevamento	1
Giovani da 6 a 24 mesi	0,6
Giovani fino a 6 mesi	0
Vitelli nati al pascolo	0
EQUIDI	
Equini con più di 6 mesi	1
Equini con meno di 6 mesi	0,
Asini oltre i 12 mesi	1
Asini con meno di 6 mesi	0
Equidi nati al pascolo	0
OVICAPRINI	
Pecore oltre 12 mesi	0,15
Capre oltre 12 mesi	0,15
Ovi/caprini nati al pascolo	0

Articolo 5

(Modalità di pascolamento ed obblighi)

1. La conduzione del pascolo sui demani comunali può essere esercitata soltanto dai titolari delle concessioni di cui all'articolo 2 e rilasciate osservando le modalità indicate nell'art. 3 del presente regolamento.
2. Durante il pascolamento il proprietario o l'affidatario devono garantire la vigilanza continua degli animali, segnalando tempestivamente eventuali danneggiamenti cagionati dagli stessi.
3. Non è consentito l'esercizio del pascolo senza la custodia degli animali, che deve essere affidata a personale idoneo di numero e di maggiore età.
4. Il bestiame autorizzato deve essere sempre identificabile e le matricole auricolari devono essere corrispondenti a quelle depositate presso il competente Ufficio Comunale.
5. Qualora nel periodo di concessione dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame, i concessionari sono obbligati ad adottare tutte le misure di profilassi prescritte dalle Autorità competenti.

Articolo 6

(Obblighi)

L'esercizio del pascolo sui terreni demaniali comunali va esercitato secondo le seguenti modalità:

1. Il concessionario è obbligato ad adottare misure per la prevenzione degli incendi e la tutela delle giovani specie arboree presenti nel territorio concesso in fida pascolo.
2. Il concessionario è obbligato ad adottare misure per prevenire fenomeni di squilibrio locale nella utilizzazione dei pascoli, soprattutto legate all'attuazione di tecniche di pascolamento ma anche ad interventi diretti in grado di evitare l'insorgere di fenomeni legati al sovraccarico degli animali, ancorché la non utilizzazione, tutte situazioni di non equilibrio che possono modificare radicalmente la vegetazione ed il suolo.
3. Non è ammesso introdurre al pascolo animali non identificati e tenuti in violazione delle disposizioni di polizia veterinaria.
4. Il concessionario è obbligato, salva specifica autorizzazione, al rispetto di tutte le norme regolamentari emanate ai sensi della L.R. n. 39/2002 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali" e contemplate nel relativo Regolamento del 18 aprile 2005, n. 7.
5. L'esercizio del pascolo sui terreni demaniali va esercitata secondo le seguenti modalità:
 - a. titolarità di apposita concessione da parte del Comune.
 - b. vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o custode nominato, i quali sono tenuti ad esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l'atto autorizzativo rilasciato dal Comune.

- c. il bestiame condotto al pascolo deve essere sempre identificabile e le matricole auricolari e/o microchips dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso l'apposito ufficio della A.S.L. e del Comune.
 - d. eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti Autorità, nel caso che, durante il periodo di fida, dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame.
 - e. manutenzione ordinaria della viabilità e dei manufatti per l'approvvigionamento idrico.
 - f. usare ogni accortezza per le opere esistenti nei pascoli; in caso di danneggiamento i pastori e/o proprietari del bestiame saranno solidamente responsabili dei danni arrecati.
 - g. non potrà essere effettuato alcun intervento senza la preventiva autorizzazione comunale.
6. Il Comune declina ogni responsabilità per danni a terzi di qualsiasi natura.
7. Il concessionario dovrà comunicare al Comune l'immissione del bestiame sul pascolo.

Articolo 7

(Divieti)

1. È fatto divieto di:
- a. Cedere a terzi la concessione di fida pascolo;
 - b. Immettere al pascolo bovini o equidi di sesso maschile di età maggiore di 12 (dodici) mesi.
 - c. L'Ente, su istanza dei titolari di concessione fida pascolo, potrà autorizzare nel rispetto e osservanza di quanto previsto dal Decreto Legislativo 11 maggio 2018, n. 52:
 - i) l'immissione di tori e torelli iscritti al libro stalla dell'allevatore, al libro genealogico della razza di appartenenza e con regolare abilitazione alla monta. I tori e torelli dovranno essere costantemente confinati all'interno della mandria di appartenenza e controllati dall'affidatario della fida pascolo, il quale né sarà completamente responsabile anche nei confronti di terzi;
 - d. Esercitare il pascolo della specie caprina, se non nei pascoli nudi e cespugliati e nei boschi di alto fusto;
 - e. Esercitare il pascolo nei boschi di nuova formazione, in rinnovamento, allo stadio di novellame e nelle aree percorse da fuoco. Nel dettaglio, è vietato il pascolo nelle fustaie coetanee in fase di rinnovazione naturale (dal novellato fino al giovane perticaia) e comunque fino a che il novellame non abbia raggiunto l'altezza media di mt. 2, qualora si eserciti nei tre anni successivi all'utilizzazione del turno e comunque fino a che i polloni e/o il novellame non abbia raggiunto l'altezza media di mt. 2, qualora si eserciti il pascolo con gli ovini e di mt. 4,5 nel caso di pascolo con animali bovini ed equini;
 - f. Esercitare il pascolo nei terreni pascolativi che sono stati percorsi da fuoco nel corso dei dieci anni successivi al verificarsi nell'evento. In dette aree l'eventuale transito di animali deve avvenire utilizzando la viabilità preesistente;
 - g. Esercitare il pascolo sulle aree per le quali è intervenuto un provvedimento regionale di autorizzazione al mutamento di destinazione.
 - h. Esercitare il pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso rischia di recare pregiudizio alla pubblica incolumità;

- i. Raccogliere ghiande o altri frutti boschivi, utilizzare strumenti da taglio, corde, sacchi o altri accessori atti a danneggiare piante e/o asportare prodotti;
- j. Immettere, in base alla concessione, nelle aree concesse un numero di capi superiore a quello indicato nel provvedimento di concessione;
- k. Asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
- l. Al personale addetto alla custodia o al controllo degli animali di danneggiare alberi o di tagliare arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte del Comune e di asportare dai terreni pascolivi fieno, strame e legna;
- m. Fare uso di fuoco all'interno delle aree concesse;
- n. Sbarrare, con sistemi fissi, le strade e i viottoli percorrenti i terreni concessi per il pascolo;
- o. Realizzare nuovi sentieri all'interno delle aree concesse con il pascolo;
- p. La costruzione o l'allestimento di strutture e di opere di qualsiasi tipo sui terreni comunali senza preventiva autorizzazione comunale. Le strutture, autorizzate dal Comune, quali recinzioni e piccoli ricoveri dovranno avere carattere di provvisorietà e piena compatibilità ambientale in relazione ai materiali utilizzati, e dovranno essere rimosse completamente al termine del periodo di pascolamento (vedi art. 2);
- q. Lasciare rifiuti, materiali vario e autoveicoli in sosta sulle aree in concessione;
- r. La sosta o il pascolamento di mandrie e greggi a distanza inferiore a m 500 da insediamenti abitativi e/o luoghi di assembramento per attività all'aria aperta come aree pic-nic;
- s. Utilizzare fertilizzanti chimici e fitofarmaci;
- t. Eseguire l'esercizio del pascolo nel periodo non consentito;

Articolo 8

(Canone)

1. Ai fini del rilascio della concessione, il canone di fida pascolo dovrà essere corrisposto anticipatamente in unica rata, mediante versamento a mezzo modello PagoPa.
2. Il canone di cui al precedente comma viene determinato annualmente, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, in assenza della quale si intenderà confermato il canone fissato per l'anno precedente.

Articolo 9

(Responsabilità civile)

1. Il Comune è esonerato da qualsivoglia responsabilità nei confronti del concessionario e degli aventi causa da quest'ultimo, anche nel caso di morie di animali a malattie infettive da questi contratte nel fondo comunale fidato.

Articolo 10

(Controlli)

1. Le funzioni di polizia amministrativa, la vigilanza e il controllo in ordine all'osservanza delle norme recate dal presente Regolamento sono esercitati dal Corpo di Polizia Locale, dai Carabinieri Forestali nel territorio di loro competenza e da tutte le altre forze di polizia.
2. Il bestiame immesso al pascolo è soggetto a controllo sia da parte del Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale di Rieti che dal personale di cui al punto precedente. Gli assegnatari si impegnano a favorire l'espletamento di detti controlli anche mediante lo spostamento del bestiame in zone che verranno di volta in volta indicate dal Comune o dai servizi veterinari.

Articolo 11

(Sanzioni)

1. Salvi i casi di responsabilità civile o penale, e ferma restando la potestà sanzionatoria degli organi dello Stato e della Regione, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo è compreso tra un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00.
2. La violazione degli articoli 6,7 e 8 del presente Regolamento reiterata per 3 (tre) volte nel corso di un anno solare comporta la decadenza della concessione e l'inibizione del rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo, a decorrere dalla data dell'accertamento dell'ultima violazione.
3. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie è stabilita, avendo riguardo delle singole fattispecie violative ed entro i limiti edittali indicati dal comma 1 del presente articolo. Con deliberazione della Giunta Comunale.
4. Sono fatte salve le sanzioni amministrative previste dalle leggi statali e regionali.

Articolo 12

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dalla normativa statale e regionale, anche in materia di utilizzazione dei pascoli, di tutela dell'ambiente e di conservazione e salvaguardia del patrimonio forestale.

Articolo 13

(Disposizioni finali)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sull'albo pretorio dell'Ente.
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari incompatibili con le disposizioni del presente Regolamento.
3. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si intendono richiamate le norme vigenti per effetto di disposizioni legislative statali, regionali, anche di natura regolamentari che disciplinano l'uso dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale e la tutela dell'ambiente.